

A.

Declarazione
alla
Camera dei Deputati

Servizio igienico dei Comuni
di Genova e Sampierdarena

Signori

L'abolizione della franchigia
nazionale del Comune di Genova ha fatto
mancare a Genova il Mezzaluna ed
il Monastero, ma non è stato nelle loro
istituzioni e quindi non mancato al
comune di eredegli l'ammunitione
degna che sia venduta al pubblico.
Avvertisco ancora il consenso di un
nuova istituzione?

M. Gavotti ha indicato nella
questa proposizione come carattere
essenziale indiscutibile per questo ed
obbligante la liberalità degna di cui
transferte dalla nostra e di Reggiana
sia il territorio di Pisa e quello
di Genova. Il qual trasferito è ora
fornito esclusivamente da Genova ultima
che risulta di grave molestia.

Ora però i solo sui quali l'acordo
è stato posto.

Per il biennio dal 1880 al 1882
inclusivo la Reggiana di quei Comuni
ha renduto un reddito medio

L. 72 per tutte le impostazioni e L. 160
per tutte le impostazioni non italiane sono
versati a destra in tutto L. 88 per tutta l'anno.
Per me vedrete che se togliessi tutto
ciò che hanno dato l'Italia venia
sopra le impostazioni delle imposta
e quelle che vengono oltre in Val d'Oro,
l'Italia sarebbe spesa soltanto
sulle impostazioni di L. 800 tutte
le impostazioni. Se non che l'Italia ha
della sua parte un imposta che
stavolta sarà in tutto di un altro che
probabilmente non farà superare
quella che già paga negli imposta
comuni sulla quantità di grani
tolerata ed altre misce che vengono
negli attuali comuni dell'Italia non
verso l'Italia insomma contribuendo.

Tante per finiti queste cifre si
considerano. Si è stabilito che il
Russia offriva l'imposta d'ogni anno
verso a due Giovanni sole lire 37,90
cioè L. 37,90 per la Russia e
L. 20 per ogni di prorata.

Ma l'anno questa stessa annua
versabile imposta alle loro stesse
cifre è stata indeterminabile. I russi don
lori un sufficio di lire 37,90 versano
questo denaro soltanto non in tutto
loro il resto le quali verserebbero
nella massima parte al Senato 100.

altre volte e' rimandato a provarci in
questa o quella delle quali si trova
seguente post la vittoria di una
Brava che la Moltorri vittoriosa
lasciando insieme con l'abbinio
che i tre in talia legge si fanno
non e' da considerare come un solo
al quale non sia possibile attribuire un
profondo e' considerabile vantaggio.

A questo punto si affida la prova
d'una detrazione s'ostacolando
che ora si quegli la giurisdicione
Moltorri e' Borghese' ne' limiti
comuni dello Stato e' concorde
e Giurisdizione e' messo per la
vittoria di una vittoriosa Brada e' con-
quista e' liquido. Susto dello secondo
il quale ha motivato il segnato.
Segreto che mi regisca di tolleranza
alla distinzione della giurisdicione
stessa non dubitando che verrà
fattivamente accogliendo.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Al Mammom di Savoia si comunica che il Signor Progetto
di legge ha presentato alla Camera legislativa del Monarca delle Due Sicilie
che consente la costituzione di Consiglio d'Amministrazione della cedola.


Articolo I

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a emettere nei termini di
Monaco, e a pubblicare le stesse norme con decreto a titolo di
compendio per tutti in Regno, e quindi a titolo Encyclopedico.

Articolo II

Si consente ai conti generali un credito di £ 100,000 equivalente a
quattro anni in rate eguali, per la costituzione della Banca di Monaco.
Stampello

Dal Consiglio d'Amministrazione 18 dicembre 1813



CAMERÀ DEI DIPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dai Deputati

**MICHELLINI G. B., D'ALBERTI, ARNONE, CAVOUR CARLO,
MENIBBI, ASTENGO, MARACCO**

*sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze
nella serata del 27 dicembre 1853*

Festione domani con Comune di Montano e Rocchabruna.

Venerdì nel 2 gennaio 1854

scritto

La commissione di Montano e di Rocchabruna sono nel possesso di mantenere i diritti di dogana e di vendere i generi di raga privata nel loro territorio.

Il Ministro prese degli accordi con essa, mentre i quali le Finanze dello Stato subentrerebbero a loro per e lungo per vendere detti generi ed esigere i diritti di dogana, corrispondendo una somma.

La nostra Commissione si è costituita dell'utile e conveniente di autorizzare il Ministro delle Finanze a dare autorizzazione ai pochi accordi principalmente per i seguenti motivi:

Concedendo le franchigie d'acqua del Comitato di Vena, sorge la necessità di meglio regolare la base da cui far con detti i comuni; linea che ancora assai calca e che presenta terreni montagnosi non può essere convenientemente esercitata salvo collaborare un numero considerevole di preposti, al che è urgente di non fare

spesa per lo Stato, e di molestie per quelli abitanti, anziché tuttavia nuova la certezza che il contrabbando sia per impedire compiutamente. Al contrario mette l'esecuzione del summenzionato progetto rimane tolto il motivo di commettere delle frodi, e torna ad un tempo a fermare la spesa per innalzare la linea doganale in tale località.

Altro non spiegabile vantaggio ne conseguue pure, quello cioè di abolire l'ufficio di dogana che quel Comune trova sulla strada che da Nizza conduce a Ventimiglia, che invece di tre poi bisognaia a viaggiatori i quali per evitare un buon numero preferiscono la via di mare. Permette che abbandoni il progetto che sotto tutto punto alle deliberazioni della Camera, si rende più conveniente il tracciato fra Nizza e Ventimiglia, e lasciando al contrabbando che altrettanto sarebbe inevitabile, e se vuole non prese la spesa di vigilanza della linea doganale.

Riassumendo in massima l'utilità del progetto rimanente ad emporciarne l'entità del rappresentante quale vedere in sua ripartizione.

A questo riguardo la Commissione ha avuto scritto dal signor Ministro delle Finanze la seguente risposta, e le circostanze che dovrebbero esserle state, se è possibile che il progetto sia prevedibile e pregevole.

Il fatto esiste, dato essere da questi documenti che dal 1870 al 1882, in media, i dotti di dogana percepiti dai due Comuni di Mentone e Ventimiglia sulla base della tassa tariffa, riscuotono lire 72 m. circa, non si pretenda, ed a L. 10 m. circa dalle esportazioni, debito di rappresentare i percepiti sulla base della tariffa tariffa per mezzo di incassi se tenuti soltanto sui dotti dei comuni, insomma debito di L. 10 m. circa quanto alle esportazioni, ed a L. 6000 quanto alle importazioni, delle quali vennero date da difendere le spese di provviste, che sommano a L. 8 m. circa, ma anche fatto uso della relazione operata dal dottor son ettabi, e di quella memoria che per rappresentare il contrabbando che si face sempre da genere ordinario, e per non sufficiente probabilità affermare che la somma di L. 10 m. circa si fissa al compenso proposto per i dotti doganali, non solo maniera inferiore a quella che lo Stato percepiva apparendo la tariffa generale sia vigente, ma questo avrà inoltre un vantaggio che genera al indennizzarlo della

mentre da pagare agli stessi Comuni per una volta tutta in quattro anni. Considerate le finanze non faranno sacrificio pressoché al riguardo, ed otterranno gli altri non trascurabili vantaggi menzionati.

Relativamente poi alla vendita dei generi di perciò, cioè del tabacco, il prodotto netto, il quale nel 1930 non fu che di L. 18,568 83, e nel 1931 di L. 18,717 34, salì nel 1932 a L. 21,492 83; e si è lungo a credere sia maggiore nel 1933, argomentando dal prodotto dei due primi anni un L. 5,101 25, il che dimostra che non, molto in generale, la somma di tal genere è in crescendo incrementata, e la somma di L. 20 m. proposta per compenso sarà per l'attuale incisività delle finanze, le quali anche a tale riguardo non faranno perdita alcuna.

Se non che sarà tanto per certe cifre che non faranno scorrere perciò, ma se considerate che il compenso è complessivo in L. 30 m., e che se per ogni tara qualche cosa è detta fissa per incremento della vendita del tabacco in qualche annata, si è la probabilità che si superino il prezzo di tali dogane e incisioni, in modo che le finanze, presumibilmente, riappuratesi una somma quale o maggiore delle attuali L. 20 m. - dettate le opere di perciò, le quali se per i Comuni antedetti sono di L. 8 m. circa, per lo Stato rimarranno certamente tutte ex attuali.

Si propone però il pagamento da fare alle Comuni suddetto della somma di L. 120 m. in quattro anni per una volta tutta. A tale riguardo la nostra Commissione perciò si considera che tenendo ogni probabilità di maggior prezzo, dovrebbe che le finanze prevergono sulle dogane e sui tabacchi potra farne in una tara troppo lunga serie d'anni bastare a compensarle dello stesso di tale somma; ma che quindi anche con tali si conferma con plausibilità, sia per estensione della stessa stessa l'obbligazione che assumono i Comuni di costruire nella contrazione della strada fra Montebello e Sompoli passando per Castiglione, la cui opera totale calcolata in L. 270 m. sarebbe copertata per L. 204 m. dai due Comuni sudetti, giusta le basi del più stabilito mercato, sempreché ottengano le suddette L. 120 m., senza delle quali sarebbero impossibili a costruire per la insorgente quota.

Il presente stato di quel tronco di strada è ridotto. L'importanza

(5-4) di dare una più sicura e più comoda comunicazione in quella località non è controvertibile, quindi assicurandosi l'esecuzione di quel tratto di strada mercé il rateato pagamento delle sodeste L. 120 m. si ottiene anche un altro non indifferente generale vantaggio.

Per questi motivi, la vostra Commissione, all'unanimità, deliberò di proporsi l'approvazione del progetto di legge dal Ministero presentato con alcune brevi modificazioni atte a meglio assicurare la destinazione delle L. 120 m.; modificazioni che sono in armonia colle deliberazioni prese dai Municipi sunnominati, e delle quali non credo necessario di trattenere la Camera, bastando il semplice confronto delle due redazioni infra tenorizzate per persuadere dello scopo che la Commissione si è proposta.

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

(5-A)

Art. 1.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a corrispondere ai Comuni di Mentone e Roccabruna la somma annua di L. 50,000 a titolo di compenso per diritti di dogana, e generi di regia privativa.

Art. 2.

È concesso ai detti Comuni un sussidio di L. 120,000 ripartibile in quattro anni in rate eguali, per la costruzione della strada da Mentone a Sospello.

Art. 1.

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ecc., come contro.

Art. 2.

È pure autorizzato a pagare ai detti Comuni L. 120,000, ripartibili in quattro anni in rate eguali, per essere convertite nella costruzione della strada da Mentone a Sospello.

Questa somma sarà versata direttamente nella cassa del Consorzio costituito per la formazione di detta strada, in scarico della quota di detti Comuni.

—ABNULCO Relatore

L'apposito ufficio giuridico ha già fatto i necessari